



Cass. civ. Sez. III, 06-06-2008, n. 15030

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Compostadagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.D., P.A., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 191, presso lo studio dell'avvocato ALFIERI ARTURO, difesi dall'avvocato TRINCALI GIOVANNINO, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

SOC. ANCONA TRIBUTI SPA - Concessionaria per la Riscossione del Presidente legale rappresentante pro tempore avv.Po.Fr., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BENACO 5, presso lo studio dell'avvocato MARIA CHIARA MORABITO, difesa dall'avvocato BELELLI MASSIMO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 28/03 OSIMO, depositata il 06/06/03; RG. 9064/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/08 dal Consigliere Dott. Raffaele FRASCA;

udito l'Avvocato MASSIMO BELELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. P.A. e la moglie M.D. proponevano entrambi, dinanzi al Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata di Osimo, opposizione agli atti esecutivi e la M. anche opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., sostenendo la nullità del pignoramento, degli atti conseguenti e dell'ordinanza di assegnazione pronunciata in un procedimento esecutivo promosso dalla Ancona tributi s.p.a. contro il P. e la Camilleri Argenterie s.p.a..

Il P. non indicava le ragioni della sua opposizione, mentre La M., per quanto attiene ai profili inerenti l'opposizione agli atti esecutivi che qui interessano, adduceva che il marito le aveva ceduto volontariamente un quinto dello stipendio come da scrittura privata del 17 maggio 2000 ed eccepiva la nullità dell'intero procedimento - per non essere stata convocata dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 485 c.p.c., nonostante che per quella cessione fosse parte interessata - ed, inoltre l'illegittimità dell'assegnazione all'Ancona Tributi perchè pregiudizievole per il suo diritto ad incassare il quinto dello stipendio e delle indennità spettanti al marito.

Il Tribunale, nella resistenza alle opposizioni dell'Ancona Tributi s.p.a., dichiarava inammissibile l'opposizione del P. e rigettava entrambe le opposizioni della M..

1.1. La sentenza - per quanto in questa sede interessa, cioè con riferimento alla statuizione sull'opposizione agli atti - si fonda sulle seguenti ragioni: l'opposizione del P. era inammissibile per difetto di indicazione dei motivi che la fondavano e per inidoneità di quelli indicati nella memoria depositata in corso di giudizio; l'opposizione della M. era infondata quanto al motivo relativo alla violazione dell'art. 485 c.p.c., perchè nel processo esecutivo non operava il principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c., bensì quello "dell'audizione per il migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice in un processo tipicamente unilaterale", onde la mancata convocazione del debitore o la mancata comunicazione al debitore del decreto di fissazione dell'udienza "non produceva conseguenze apprezzabili, salvo riflettersi eventualmente sul provvedimento successivo contro il quale il debitore può proporre opposizione" ai sensi dell'art. 617 c.p.c. "per un motivo

diverso dalla mancata audizione"; ne derivava che la mancata audizione della M. non aveva prodotto alcuna nullità del procedimento e dell'ordinanza di assegnazione; che, con riferimento al secondo motivo di opposizione doveva ritenersi che la cessione di credito volontaria fosse irrilevante, ancorchè avente data certa anteriore al pignoramento e che, dunque, non era incompatibile con l'ordinanza di assegnazione.

2. Contro questa sentenza, riguardo alle sole statuizioni relative alle opposizioni ai sensi dell'art. 617 c.p.c., hanno proposto congiunto ricorso per cassazione fondato su tre motivi M.D. e P.A..

Ha resistito con controricorso la s.p.a. Ancona Tributi.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si deduce, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, e/o n. 4; "violazione dell'art. 485 c.p.c., anche in relazione all'art. 547 c.p.c.", sostenendosi che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto priva di rilievo la mancata audizione della M., posto che la stessa, se tempestivamente convocata, avrebbe dimostrato di essere cessionaria del quinto, là dove l'ordinanza di assegnazione non era stata pronunciata perchè compatibile con la cessione, ma perchè la scrittura privata di cessione non era opponibile ai terzi per difetto di certezza dell'anteriorità della data, non risultando autenticata o registrata ai sensi dell'art. 2704 c.c.. Si sostiene ancora che la legittimazione attiva all'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., è riconosciuta a tutti i soggetti che possono subire danno dall'atto impugnato.

Il secondo motivo lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4, "nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 617 c.p.c.", perchè il Giudice dell'Esecuzione avrebbe scrutinato l'opposizione dando rilievo non alla questione posta con l'opposizione, cioè l'essere la cessione a data certa anteriore al pignoramento, bensì alla sua compatibilità con il pignoramento, così pronunciandosi su questione su cui non vi era impugnazione.

Il terzo motivo deduce, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3 e/o n. 4, "violazione dell'art. 545 c.p.c., comma 4, in relazione all'art. 547 c.p.c., comma 2", per avere il Tribunale, senza alcuna motivazione, fatto propria l'allegazione dell'Ancona Tributi che la cessione del quinto ed il pignoramento erano compatibili a norma del D.P.R. n. 180 del 1950, mentre invece essa - come già dedotto nel secondo motivo - non era stata oggetto dell'opposizione e non avrebbe potuto quindi esaminarsi.

Inoltre, la detta normativa sarebbe di stretta interpretazione, perchè altrimenti non comprenderebbe la ragione per cui il terzo pignorato dovrebbe dichiarare la preesistenza di cessioni di credito.

2. Il Collegio, per quanto attiene al ricorso proposto dalla M., ritiene di dover rilevare l'esistenza di una situazione in presenza della quale l'azione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dalla medesima proposta, sulla base della posizione soggettiva fatta valere a suo fondamento, non avrebbe potuto esserlo.

Invero, la M. ha pacificamente dedotto come situazione soggettiva tutelata con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c., quella stessa situazione posta a base dell'opposizione cumulativamente proposta ai sensi dell'art. 619 c.p.c., cioè l'essere cessionaria di un quinto del credito del P. oggetto del pignoramento eseguito dalla Ancona Tributi e l'essere a suo dire la situazione giuridica così acquisita opponibile alla creditrice precedente e prevalente su quella da essa azionata con l'esecuzione.

La situazione prospettata come legittimante all'opposizione agli atti esecutivi è, pertanto, quella stessa posta a base dell'opposizione all'art. 619 c.p.c..

Ora, il terzo legittimato all'opposizione ai sensi di tale norma, che cioè faccia valere una situazione giuridica soggettiva sul bene esecutato o relativa al diritto che l'esecuzione è diretta a realizzare, la quale, a suo dire, è prevalente rispetto al diritto del creditore precedente di soddisfarsi e, quindi, impeditiva di tale soddisfazione, per il fatto stesso che con la sua richiesta di tutela postula che l'esecuzione non possa avvenire sul bene o riguardo al diritto da realizzarsi, in quanto lo impedisce l'esistenza della sua situazione giuridica prevalente, non ha interesse all'osservanza del quomodo del processo esecutivo, cioè delle regole del suo svolgimento. Ciò, per la ragione che non è l'osservanza di tali regole e, quindi, l'ottenimento da parte del giudice della sanzione per la loro inosservanza che può soddisfare la sua pretesa di tutela.

E' per questa ragione che quando il terzo in questione propone il rimedio di cui all'art. 619 c.p.c., non è ammesso, per costante giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, Cass. n. 14003 del 2004) a far valere le nullità del processo esecutivo: queste nullità, in sostanza, non sono deducibili come fatti costitutivi del diritto tutelato per la semplice ragione che non sono idonee, ove riconosciute, a giustificare l'esistenza della prevalenza del diritto del terzo opponente sul diritto del creditore precedente.

E' allora di tutta evidenza che a maggior ragione deve escludersi che il terzo in questione possa agire direttamente ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,

(o, come nella specie, proporre tale rimedio cumulativamente a quello dell'art. 619 c.p.c.).

Il Tribunale, dunque, invece che scrutinare le ragioni poste a base dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dedotte dalla M. e dirle infondate (dando così per ammessa la proponibilità dell'opposizione in questione), avrebbe dovuto riconoscere che all'azione così proposta la M. non aveva legittimazione già sulla base della situazione giuridica prospettata e senza bisogno di verificarla nel merito.

Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: "il terzo che si pretende legittimato all'opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., non è ammesso - sia che proponga anche questa opposizione, sia che non la proponga - a far valere la situazione che lo legittimerebbe a tale azione come situazione che lo abilita a dolersi delle nullità del processo esecutivo e, quindi, lo legittima alla proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.".

Ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell'art. 382 c.p.c., va, dunque, rilevato che l'opposizione non poteva essere proposta e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.

2.1. Il ricorso - che in assenza di specificazioni deve quanto ai suoi motivi ritenersi proposto anche dal medesimo - è poi inammissibile per il P., perchè non è stata impugnata la ratio decidendi che ha detto che egli non aveva dedotto ragione alcuna a sostegno dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

3. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso della M., cassa senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c., proposta dalla medesima perchè non poteva essere proposta. Dichiara inammissibile il ricorso del P.. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro millesettecento, di cui cento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2008